



“AD ALTA VOCE” 2022

Bando per progetti di promozione della lettura ad alta voce

Domande frequenti

(ultimo aggiornamento 28/02/2023)

- D. Un’associazione Culturale può presentare domanda di partecipazione al Bando “Ad Alta Voce” 2022?**

R. Sì, come indicato all’art. 2 del Bando *“Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro che abbiano esperienza continuativa almeno triennale - riconosciuta e documentata - nell’ambito di progetti di lettura ad alta voce.”* È necessario, pertanto, che il soggetto che presenta la candidatura rientri in una delle fattispecie precedentemente citate (ad esempio: fondazione, associazione, ecc.) e che abbia anche l’esperienza triennale indicata nello specifico ambito della lettura ad alta voce.

Il Soggetto proponente (quindi tale limite non si estende ai partner) altresì: *“al momento della presentazione della domanda, non dovrà avere, altri progetti e/o convenzioni o altre forme di collaborazione in corso già finanziati dal Centro, né percepire contributi che a diverso titolo e con diversi strumenti vengono erogati dal Centro, né aver ottenuto finanziamenti nell’edizione precedente del Bando “Ad Alta Voce” (2021).*
- D. Può una Pubblica Amministrazione (Istituzione scolastica, Comune o altro Ente Locale, Biblioteca pubblica, Sistema bibliotecario ...) essere Soggetto Beneficiario del Bando “Ad alta voce” 2022 e quindi presentare domanda di partecipazione?**

R. No, al Bando “Ad alta voce” 2022 *“Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro che abbiano esperienza continuativa almeno triennale - riconosciuta e documentata - nell’ambito di progetti di lettura ad alta voce” (Art. 2).* Qualora il Soggetto Beneficiario non rientri in tali tipologie giuridiche non è ammissibile al finanziamento. Soggetti pubblici possono, però, aderire al progetto in qualità di partner.
- D. Un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale-Onlus può essere Soggetto Beneficiario (art. 2) e presentare una proposta progettuale?**

R. Il Bando prevede che il Soggetto Beneficiario debba essere (Art. 2) un’organizzazione senza scopo di lucro. Tale requisito dovrà emergere dai documenti costitutivi (Atto costitutivo e Statuto), che, ai sensi dell’Art. 7 lettera a) comma 2., dovranno essere caricati nella piattaforma del Centro in sede di presentazione della proposta progettuale.

Il Soggetto proponente valuterà, in relazione ai propri documenti costitutivi, l’opportunità di presentare la domanda di partecipazione.
- D. Per la presentazione della proposta progettuale il Bando prevede la creazione obbligatoria di un partenariato tra più soggetti?**

R. No, presenta la domanda di partecipazione un singolo Soggetto di cui all’Art. 2. Tuttavia il Bando considera premiale la capacità di coinvolgimento attivo del territorio e la capacità di “fare rete” con ulteriori soggetti partner.
- D. Nella definizione delle esperienze precedenti, lo svolgimento di attività teatrali può essere considerato attività di “lettura ad alta voce”?**

R. Il Bando richiede di dimostrare un’esperienza continuativa almeno triennale nell’ambito di progetti

di “lettura ad alta voce” e in attività teatrali in generale. Spetta al proponente descrivere le attività svolte e la loro attinenza con le tecniche e le pratiche di “lettura ad alta voce”.

6. D. Cosa si intende per esperienza continuativa almeno triennale nell’ambito di progetti di lettura ad alta voce?

R. I progetti di lettura ad alta voce dovranno essere stati svolti in modo continuativo per almeno tre anni, intendendo con ciò che l’attività sia stata stabile, con una regolarità periodica e strutturata nell’arco di tempo richiesto e che non risulti episodica e slegata dalle comuni azioni del soggetto proponente. Il Soggetto proponente valuterà, in relazione alle proprie esperienze e al proprio curriculum, l’opportunità di avanzare la domanda di partecipazione. Tali esperienze dovranno essere dichiarate e indicate nell’apposita sezione da compilare nel formulario in piattaforma e saranno oggetto di valutazione in fase di istruttoria ai fini dell’ammissibilità.

7. D. In merito alle esperienze in attività di lettura ad alta voce dell’ultimo triennio, qualora nel biennio 2020-2021 non sia stato possibile realizzare attività di lettura ad alta voce a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, si possono considerare esperienze svolte in altri anni?

R. Il Bando non prevede tale casistica. Si considerano comunque ammissibili le attività di lettura ad alta voce svolte “non in presenza” a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

8. D. Può partecipare in qualità di partner una singola persona fisica (es. docente universitario) e iscriversi alla piattaforma?

R. I soggetti partner dovranno essere persone giuridiche (non fisiche). Nel caso di specie potrebbe aderire in qualità di partner l’Università o il Dipartimento, registrandosi al portale, agganciandosi al progetto e compilando l’apposita scheda partner seguendo l’iter indicato nella Guida alla presentazione dei progetti. Eventuali singoli professionisti/esperti potranno, invece, essere coinvolti nella realizzazione delle attività e il relativo costo potrà essere rendicontato se supportato con relativo atto di incarico e regolare produzione di documentazione fiscale valida ai sensi del Bando e della normativa vigente.

9. D. Quali spese possono rientrare tra le “spese di organizzazione delle attività di lettura ad alta voce”?

R. Rispetto alle spese ammissibili, per “spese di organizzazione delle attività di lettura ad alta voce” si intendono i costi di realizzazione delle attività oggetto del progetto (es. organizzazione e realizzazione di reading, laboratori e in generale di tutte le attività previste nel Bando ad esclusione di quelle di formazione alle quali è dedicata un’apposita macro-voce di spesa). Non vi è un limite massimo fissato dal Bando per tale macro-voce. La congruenza delle spese rispetto al progetto sarà oggetto di valutazione qualitativa da parte della Commissione così come stabilito al punto 1 lettera c) dei criteri di valutazione “Congruità dei costi previsti e dei tempi di realizzazione”.

10. D. È possibile apportare modifiche ai progetti dopo la concessione del finanziamento?

R. I progetti presentati si considerano esecutivi pertanto, in caso di finanziamento, ogni eventuale variazione dovrà essere concordata in via preventiva e trasmessa, attraverso pec, al Centro. Nell’esecuzione delle attività è necessario rispettare gli obblighi e le prescrizioni previste dall’art. 12 del Bando.

11. D. Riguardo la programmazione del progetto, da quale mese è possibile far partire il cronoprogramma?

R. La data che si porrà nel cronoprogramma del progetto è indicativa, sarà precisata in sede di sottoscrizione del Disciplinare di concessione del finanziamento. I progetti dovranno essere avviati entro massimo due mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare.

12. D. Con riferimento al vincolo di spesa del 10% per i costi del personale questo fa riferimento ai soli costi di personale sostenuti per le attività trasversali, come ad esempio il monitoraggio o il coordinamento, o si estende a tutto il personale dipendente?

R. Il massimale previsto per la voce “costi per il personale” si riferisce a tutti i costi per attività di progetto svolte da dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) del soggetto proponente, a prescindere dalla natura dell’attività. Si sottolinea che non sono ammissibili le spese del personale “relative alla gestione ordinaria delle attività svolte dal beneficiario (quali le spese di struttura legate al funzionamento)” (art. 5 del Bando).

13. D. Il co-finanziamento del progetto da parte del Soggetto Beneficiario può essere dato dalla valorizzazione di personale interno che lavorerà al progetto?

R. Sì, il co-finanziamento da parte del Soggetto Responsabile può consistere nella valorizzazione di personale interno incaricato all'espletamento delle attività (entro i limiti % di ammissibilità previsti dal Bando). In nessun modo, però, sarà possibile valorizzare costi in natura o attività di volontariato.

14. D. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel Bando?

R. No, Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma bandi del Centro <https://bandi.cepell.it> come dettagliato nell'art. 7 del Bando.

15. D. La nostra Associazione si è aggiudicata un finanziamento a valere sul Bando “Ad alta voce” 2021, può presentare domanda di partecipazione al nuovo Bando 2022?

R. No, il Soggetto che presenta domanda di partecipazione non deve “aver ottenuto finanziamenti nell'edizione precedente del Bando “Ad alta voce” (2021)” (art. 2).

16. D. La nostra Associazione si è aggiudicata un finanziamento a valere sul Bando “Ad alta voce” 2021, può rivestire il ruolo di partner in un progetto che verrà presentato sulla nuova edizione 2022 in pubblicazione?

R. Sì, non ci sono vincoli alla partecipazione in veste di partner.

17. D. La nostra associazione è partner in un progetto presentato sul Bando “Educare alla lettura” 2022, può essere partner anche in un ulteriore progetto che sarà presentato sul Bando “Ad alta voce” 2022?

R. Sì, la partecipazione di un'associazione, in qualità di partner, a più proposte progettuali sui Bandi in pubblicazione, è ammissibile.

18. D. Alla nostra associazione è stato chiesto di essere partner su due progetti che saranno presentati sul Bando “Ad alta voce” 2022, è questa una condizione di incompatibilità?

R. No, la partecipazione di un'associazione o altro soggetto terzo, in qualità di partner, a più proposte progettuali sul bando “Ad alta voce” 2022 è ammissibile.

19. D. Tra i soggetti beneficiari può essere ammesso un Istituto scolastico pubblico?

R. No, sono ritenuti ammissibili a presentare la domanda di partecipazione solo i soggetti indicati all'Art. 2 del Bando. Tuttavia, questo non impedisce che un “Istituto scolastico” possa essere coinvolto nel progetto in veste di partner.

20. D. Il co-finanziamento è obbligatorio?

R. No, il co-finanziamento non è obbligatorio.